

Regolamento della Legge tributaria del 18 ottobre 1994; modifica

(del 5 luglio 2005)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

ritenuto necessario definire la competenza per quanto riguarda le attestazioni concernenti la certificazione sulla crescita in giudicato delle decisioni degli Uffici della Divisione delle contribuzioni,

richiamati gli articoli 180 e 322 della Legge tributaria del 21 giugno 1994,

decreta:

I.

Il Regolamento della Legge tributaria del 18 ottobre 1994 è modificato come segue:

Autorità competente per le certificazioni sulla crescita in giudicato delle decisioni

Art. 22a (nuovo) ¹Ogni singolo Ufficio è competente a certificare la crescita in giudicato delle proprie decisioni. Per le decisioni oggetto di una procedura esecutiva la certificazione è rilasciata dall'Ufficio esazione e condoni.

²Le certificazioni che attestano la crescita in giudicato delle decisioni dell'Ufficio imposto alla fonte sono sempre di competenza di quest'ultimo ufficio.

II.

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 5 luglio 2005

Per il Consiglio di Stato

La Presidente: **M. Masoni**

Il Cancelliere: **G. Gianella**